

N. Reg. G.I.P. 2007/06671
N. Reg. N.R. 2007/09066



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

-artt. 420 e segg. c.p.p.-

L'anno 2008 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 10.00 in Perugia, presso il Palazzo di Giustizia Aula d'udienza n 2, innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari dott. **Paolo Micheli**, assistito per la redazione del presente verbale, in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 c.2 c.p.p., dal Cancelliere B3 D'Amata Franca in Camera di Consiglio, chiamati, sono comparsi:

i Pubblici Ministeri: Dr. Mignini e Dr.ssa Comodi.

Sono presenti gli uditori giudiziari: Dott.ssa Ciofetti, Dott. Medoro, Dott.ssa Miccichè, Dott.ssa Minerva, Dott.ssa Naso.

per la trattazione del processo in camera di consiglio nei confronti degli imputati

• **KNOX AMANDA MARIE** **detenuta – presente**

Assistita e difesa dagli Avv.ti Luciano Ghirga del Foro di Perugia e Carlo Della Vedova del Foro di Roma di fiducia, presenti entrambi.

• **SOLLECITO RAFFAELE** **detenuto – presente**

Assistito e difeso dagli Avv.ti Luca Maori del Foro di Perugia e dall'avv.to e Giulia Bongiorno del foro di Roma di fiducia, presenti entrambi.

Sono presenti i già nominati sostituti processuali dell'avv.to Maori : Avvocati Marco Brusco e Donatella Donati.

E' presente l'avv.to Elisabetta Graditone, già nominato sostituto processuale dell'avv.to Bongiorno. Il Giudice revoca l'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato.

• **GUEDE RUDI HERMANN** **detenuto – presente**

Assistito e difeso dagli Avv.ti Valter Biscotti e Nicodemo Gentile del foro di Perugia, presenti entrambi.

Sono presenti i già nominati sostituti processuali Avvocati Lombardo e Peppucci.

Sono presenti l'Avv.to Francesco Paolo Maresca del Foro di Firenze per le già costituite parti civili John Leslie Kercher (padre della vittima), Arline Carol Mary Kercher (madre della vittima), John e Lyle Kercher (fratelli della vittima).

E' altresì presente l'avv.to Serena Perna del Foro di Firenze, per la già costituita parte civile Stephanie Arline Lara Kercher (sorella della vittima).

E' presente l'avv.to Carlo Pacelli per la già costituita parte civile Diya Lumumba, non presente.

E' presente l'avv.to Letizia Magnini per la già costituita parte civile Tattanelli Aldalia, la quale deposita nomina a sostituto processuale a favore dell'avv.to Serena Perna.

E' presente Sarah Skeen nata a Charlottesville (Virginia – USA) il 14.2.1977 interprete americana per Amanda Knox.

E' altresì presente l'interprete in lingua albanese Lumturi Bekshiu nata a Durazzo in Albania il 10.5.1966, indifferente per l'audizione del teste albanese.

E' presente il tecnico della Lutech ai fini della registrazione dell'udienza.

Alle ore 10.00 circa ha inizio la registrazione.

Sono presenti i testi citati dall'Ufficio Kokomani Hekuran, Tiberi Ivana e Mancini Gabriele, momentaneamente sistemati fuori dell'aula.

Il Giudice segnala ai presenti il contenuto del provvedimento 18.9.2008 del Procuratore Generale della Repubblica ed invita le parti a rappresentare quanto ritengano in merito alla nota vicenda della diffusione televisiva di immagini riprese durante la scorsa udienza.

L'avv.to Dalla Vedova esprime severo biasimo nei riguardi di chi ebbe ad effettuare le riprese, ciò anche a tutela dei diritti di riservatezza per la sua assistita.

Il Giudice dà lettura di un provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale.

Il Giudice dà atto che è stata depositata richiesta di proroga da parte del perito Dott.ssa Milena Barbanera per il deposito delle trascrizioni.

L'avv.to Dalla Vedova dichiara di voler rinunciare alla trascrizione delle intercettazioni del 13-20 e 24.11.2007.

Le altre parti nulla osservano.

Il Giudice rileva che in data di ieri alle 18.30 è pervenuto all'Ufficio GIP il Cd Rom da parte della Dott.ssa Stefanoni relativo alla audizione prevista per il 27.9.2008.

Il PM chiede che comunque si proceda alla audizione della Dott.ssa Stefanoni domani 27.9.2008 per poi procedere ad un eventuale richiamo del teste in una successiva occasione ove i CTP rappresentassero necessità di approfondimento ulteriore rispetto all'esito dell'udienza di domani.

I difensori delle parti civili si associano alle deduzioni del PM.

La difesa di Sollecito chiede un unico esame della Dott.ssa Stefanoni.

La difesa Knox si associa alle deduzioni della difesa Sollecito.

La difesa di Guede si associa.

IL GIUDICE

Considerata l'esigenza rappresentata dai difensori degli imputati di disporre di un termine più ampio per poter esaminare i supporti trasmessi a cura della Dott.ssa Stefanoni; rilevato che, anche al fine di una maggiore speditezza dell'esame del teste, possa effettivamente aderirsi alla prospettazione difensiva, onde evitare che la deposizione della Dott.ssa Stefanoni si svolga su dati di conoscenza parziali da parte di chi sia chiamato a partecipare al suo esame; considerato che risulta già programmata udienza per finalità istruttorie alla data del 4.10.2008; ritenuto che tale data possa altresì intendersi utile come termine per il deposito degli elaborati dei periti trascrittori ed interpreti, con riserva a quest'ultimo fine di verificare la necessità di nominare altro interprete a causa delle concomitanti e riferite esigenze di lavoro del perito già nominato, tali da ritenersi probabilmente non compatibili con il pieno impegno da dedicare alle operazioni

DISPONE

- Darsi corso alla perizia per la trascrizione delle intercettazioni di cui alla scorsa udienza limitatamente alle conversazioni del 10 e 17/11/2007, con riserva di nominare altro perito interprete;
- La citazione della Dott.ssa Patrizia Stefanoni, revocando quella per il 27.9.2008 per il giorno 4.10.2008 alle ore 9.30;

Il PM dà atto che verrà depositata alla prossima udienza od eventualmente in cancelleria, non appena disponibile, l'originale della relazione depositata il 16, con alcune correzioni rispetto al testo iniziale, contenente isolati errori.

Si procede alla audizione di Tiberi Ivana, la quale presta l'impegno di rito e dichiara:

"Sono Tiberi Ivana nata a Perugia il 7.2.1947, residente a Ponte San Giovanni Perugia via Medusa n 9.

Vedere trascrizione.

Il Giudice dà atto che viene acquisito agli atti missiva del 25.12.2007 da parte di Ruede alla signora Tiberi Ivana.

A questo punto si procede alla audizione del teste Mancini Gabriele, il quale, presta l'impegno di rito e dichiara:

"Sono Mancini Gabriele nato a Perugia il 10.9.1974, residente a Perugia Ponte San Giovanni via Medusa n 9.

Vedere trascrizione.

Alle ore 13.20 il Giudice sospende il procedimento e rinvia alle ore 13.30.

Alle ore 13.55 riprende l'udienza.

E' presente l'interprete sopra generalizzata la quale dichiara di essere nata a Durazzo il 10.5.1966, residente a Perugia via Giacomo Puccini n 138, indifferente.

"Accetto l'incarico di interprete e mi impegno a mantenere il segreto in ordine ai fatti di cui verrò a conoscenza nell'espletamento dell'incarico".

A questo punto si procede alla audizione del teste Kokomani Hekuran, il quale, presta l'impegno di rito e dichiara:

"Sono Kokomani Hekuran, nato a Durazzo in Albania il 9.6.1974, residente a Perugia via Sonnino n 48.

Vedere trascrizione.

Si da atto che il testimone, all'inizio della propria deposizione, viene invitato a chiarire se nei giorni immediatamente precedenti alla sua audizione sia stato invitato a partecipare a trasmissioni televisive, e che il Kokomani ha dichiarato di avere ricevuto un messaggio sul proprio cellulare dal Sig. Marcello Apponi, suo conoscente per motivi di lavoro, secondo il quale la trasmissione televisiva "Porta a Porta" lo stava cercando per farlo partecipare ad una puntata del programma, e che ciò sarebbe accaduto dietro compenso di 10000,00 euro.

Il testimone segnala altresì, in relazione alle agenzie di stampa che già il 17.9.2008 davano atto dell'invito al Kokomani alla trasmissione di cui sopra per la puntata di quello stesso giorno (ed in particolare alle dichiarazioni del suo legale avvocato Aiello secondo cui il testimone era stato contattato quello stesso giorno in vista della partecipazione al programma), che analoghi contatti al fine di ottenere detta partecipazione a "Porta a Porta" sarebbero stati tenuti - da persone che egli non è in grado di indicare - con lo stesso Avv.to Aiello: a dire del Kokomani il legale sarebbe stato chiamato più volte. Il teste dichiara altresì di avere riferito all'Apponi di non avere intenzione di prendere parte alla trasmissione, e che detta volontà sarebbe stata confermata dall'avv.to Aiello ai suoi interlocutori.

Precisa inoltre che qualche tempo fa ha avuto modo di rilasciare dichiarazioni ad un programma di Canale 5 rimanendo tuttavia di spalle durante le riprese, nonché di avere rilasciato dichiarazioni ad una non meglio precisata giornalista americana: in entrambe le occasioni non vi sarebbero stati compensi di sorta, salvo avere accettato dalla suddetta giornalista l'invito a mangiare una pizza insieme.

All'esito della deposizione, su invito del Giudice il testimone esibisce il proprio telefono cellulare da cui risulta un messaggio inviatogli dal n 392/3021023 del seguente contenuto "se leggi il mess ti prego di fidarti e di non avere paura non ti succederà nulla. Fidati ti prego. Ti danno 10000".

Digitando l'opzione "dettagli messaggio" risulta che l'sms fu inviato il 12.9.2008 alle ore 22.43.

Il teste precisa altresì di avere parlato a voce con il Sig. Apponi nei giorni successivi, ma non sa indicare con esattezza se ciò sia accaduto o meno il 17, o comunque dopo la sua ammissione formale come testimone.

IL GIUDICE

In relazione a quanto sopra evidenziato e ritenuta la necessità di accertare se il Kokomani sia stato contattato effettivamente con promesse di denaro, per partecipare alla trasmissione televisiva suddetta, anche dopo e nonostante l'assunzione da parte del medesimo della qualità di testimone e della conseguente veste di pubblico ufficiale;

ritenuto in particolare che l'accertamento in questione si renda indispensabile indipendentemente dalla circostanza se il primo invito più o meno indiretto risalisse ad epoca precedente (dovendosi

verificare se il messaggio di cui si è data lettura sia in effetti da correlare alla prospettiva della partecipazione del teste alla trasmissione del 17 settembre, piuttosto che ad altre iniziative); considerato che la circostanza del contatto avvenuto il 17, e dunque dopo la ammissione della testimonianza del Kokomani, sembra trovare conferma nelle dichiarazioni rese dall'avv.to Antonio Aiello lo stesso 17.9.2008 alla agenzia di stampa Agi, nel corpo delle quali il legale disse espressamente, a proposito del suo assistito, "Oggi è stato contattato dalla trasmissione 'Porta a porta' (..) ma si è ritenuto non andare (..)";

DISPONE

la trasmissione di copia del verbale dell'odierna udienza al P.M. in sede per quanto riterrà di competenza, anche in vista – sulla base degli accertamenti che verranno eventualmente compiuti – della possibilità di interessare il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma ai fini dell'esercizio delle prerogative di iniziativa disciplinare previste dall'art. 48 Legge 3.2.1963 n 69.

A questo punto gli imputati Sollecito, Guede e Knox rendono spontanee dichiarazioni.

Si da atto che su invito del suo difensore Avv.to Ghirga l'imputata Knox mostra la propria dentatura e risulta che non vi siano apparenti fessurazioni o spazi tra gli incisivi superiori o inferiori, onde far rilevare il contrasto con una descrizione offerta dal testimone appena escusso.

A questo punto il PM conferma la propria istanza di ammissione in controprova dei testi già indicati alla scorsa udienza.

I difensori del Guede confemano l'accettazione di tutti i testimoni di cui anzi sollecitano la escussione.

I difensori delle altri parti nulla osservano.

IL GIUDICE

Sulla richiesta di testimonianze in controprova avanzata dal PM rileva:

la testimonianza di Bonassi Stefano appare significativa in ordine alla frequentazione con l'imputato, anche in ragione dei particolari da lui riferiti sul comportamento del Guede nel frequentare la sua abitazione ed indirettamente le ragazze che abitavano al piano di sopra; deve peraltro osservarsi che detta testimonianza sia significativa anche nell'interesse degli imputati per cui il processo si celebra nelle forme ordinarie, non foss'altro perché il teste fece espressa menzione di una attrazione provata dal Guede nei riguardi della Knox e si ritiene dunque necessario (quanto meno nella stessa prospettiva della verifica di una responsabilità concorsuale, negli stessi limiti per cui si è ritenuta rilevante la deposizione del Kokomani) escutere il teste ex art 422 c.p.p. anche nei confronti della Knox, e - visto il legame obiettivo tra le due posizioni - anche del Sollecito;

la testimonianza di Capezzali Nara sarebbe sicuramente significativa quanto al contenuto generale delle dichiarazioni già rese, ma nella prospettiva della controprova di cui all'istanza di giudizio abbreviato non lo è: ciò perché ella riferì di aver sentito un urlo e probabilmente i passi di più persone in fuga, ma nell'ambito del rito speciale richiesto dal Guede, tenendo conto della versione da lui riferita sull'episodio, è pacifico che vi fu un urlo ed è comunque compatibile con le dichiarazioni dell'imputato l'ipotesi che più persone siano state udite allontanarsi da quei luoghi (secondo l'ultimo interrogatorio del Guede, potrebbero identificarsi nel soggetto che lo ferì e nella figura femminile da lui intravista vicino al cancello);

la testimonianza di Romanelli Filomena sarebbe parimenti importante in linea generale ma non si rileva tale alla luce della circostanza su cui dovrebbe essere escussa: la controprova del PM è infatti richiesta solo al fine di delineare il carattere della vittima e la sua riservatezza nel frequentare terze persone, tema questo che – oltre a non essere stato affatto investito dalle prove di cui all'istanza di rito abbreviato- risulta abbondantemente sviluppato in moltissime altre deposizioni, fra le quali quelle numerose delle amiche connazionali della Kercher, tutte pienamente utilizzabili nell'ambito del rito speciale;

per quanto appena evidenziato risulta irrilevante anche la deposizione di Aouad Mostapha, che dovrebbe vertere sull'identico tema;



la testimonianza di Barrow Abukar Mohamed è invece significativa, mirando il PM a delineare un quadro comportamentale dell'imputato in supposta antitesi rispetto a quello offerto dai testi Tiberi e Mancini: ne deriva coerentemente che tale testimonianza dovrà intendersi acquisita solo nell'ambito del giudizio abbreviato e non anche con riguardo ai coimputati;

infine, la testimonianza di Davis Giulia è, per ragioni analoghe a quella della Capezzali, non rilevante: la Davis si limitò a ricordare che il Guede rimase impassibile in discoteca quando la notte successiva all'omicidio venne celebrato un minuto di raccoglimento nel locale dove si trovavano, in ricordo della vittima, ma tale comportamento potrebbe spiegarsi comunque, anche prestando fede alla versione difensiva del Guede, visto che egli (sia pure qualora non fosse stato responsabile dell'omicidio ma avesse soccoso una ragazza in punto di morte) si sarebbe necessariamente trovato in un contesto emotivo tale da rendere diverso il suo comportamento rispetto a quello della generalità delle persone.

Per questi motivi

IL GIUDICE

rinvia all'udienza del 27.9.2008 alle ore 9.30, disponendo la traduzione degli imputati detenuti e per la escussione dei testi Bonassi e Barrow, da citare a cura della Questura di Perugia Squadra Mobile.

Alle ore 18.55 termina la registrazione.

Il Giudice, sentite le parti, dispone che si proceda alla trascrizione della registrazione.

Verbale chiuso alle ore 18.55.

Il Cancelliere B3
D'Amata Franca



IL GIUDICE
Dott. Paolo Micheli

